

Investimenti finanziari, operazioni di negoziazione

Aggiornamenti dell'edizione 2023 – giugno 2024

GENEHMIGT

• Swiss Banking

compendio 
Bildungsmedien

www.compendio.ch/bankingtoday
www.cyp.ch
www.swissbanking.org

Investimenti finanziari, operazioni di negoziazione
Aggiornamenti dell'edizione 2023 – giugno 2024

Rilettura specialistica: Comitato di esperti per I media didattici
Swiss Banking

Grafica di copertina e composizione: icona basel gmbh
Realizzazione e revisione: Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo
Illustrazioni: Valentina Morrone, www.valentinamo.ch
Stampa: Edubook AG, Merenschwand

Progettazione: gruppo di lavoro del CYP diretto da Alexia Böniger,
Thomas Hirt, Compendio Bildungsmedien AG
e Cyril Locher, Crealogix
Realizzazione: Christoph Gütersloh e Thomas Hirt, Compendio
Bildungsmedien AG
Assistenza editoriale per gli aggiornamenti: Remy Gerspacher
Compendio Bildungsmedien AG et al.

Catalogo: aggiornamento
Edizione: 1ª edizione 2024
Pubblicazione: 01N24
Lingua: IT
CYP

Tutti i diritti, in particolare quelli di traduzione, sono riservati. I contenuti della presente pubblicazione costituiscono una creazione dell'ingegno ai sensi della Legge sul diritto d'autore e sono pertanto soggetti a protezione.



Compendio Bildungsmedien AG sostiene la campagna «Fair kopieren und nutzen» per una riproduzione e un utilizzo corretto dei testi: www.fair-kopieren.ch

Per legge, l'impiego dei contenuti a fini didattici è soggetto a severe disposizioni. Singoli estratti dei testi possono essere copiati o memorizzati in formato digitale nella rete interna della scuola ai fini dell'attività didattica in classe e utilizzati a titolo di informazione o documentazione; non è tuttavia consentito copiare o memorizzare in formato digitale interi capitoli né tantomeno il sussidio didattico nella sua interezza. La trasmissione di singoli estratti dei testi a terzi al di fuori dell'ambito scolastico sopra descritto è vietata, in quanto viola i diritti degli autori e della casa editrice, ed è perseguibile.

La trasmissione, integrale o parziale, dell'opera al di fuori del contesto didattico, sotto forma di copia, in formato digitale o in qualsiasi altra forma, è consentita solo previa autorizzazione scritta da parte di Compendio Bildungsmedien AG.

Copyright © 2024, Compendio Bildungsmedien AG, Zurigo

La versione cartacea del presente materiale didattico è stata stampata in Svizzera secondo criteri di ecosostenibilità. La tipografia Edubook AG si è sottoposta a un audit climatico volto in primo luogo a evitare o ridurre le emissioni di CO₂. L'azienda compensa le emissioni residue acquistando certificati CO₂ emessi nell'ambito di un progetto svizzero di tutela del clima.

Correzioni e integrazioni (giugno 2024)

Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il contenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate.

Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata di BankingToday.

Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l'edizione 2023 possono disporre delle informazioni più attuali:

- Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito www.compendio.ch/bankingtoday entro l'inizio di giugno.
- In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra preparazione.

Paragrafo	Investimenti 1 – Panoramica e titoli di partecipazione
Tutti i capitoli	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Investimenti 2 – Titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e fondi d'investimento
Tutti i capitoli	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Investimenti 3 – Operazioni a termine, prodotti strutturati e investimenti alternativi
Capitoli 1+ 2	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Investimenti 3 – Operazioni a termine, prodotti strutturati e investimenti alternativi
Tutti i capitoli	Non sono note correzioni

Paragrafo	Consulenza agli investimenti e gestione patrimoniale (gestione del portafoglio)
Capitoli 1 - 5	Non sono note correzioni.
6.2.1 Il primo pilastro – Previdenza statale (AVS e AI)	<p>Adeguamento dovuto alla riforma dell'AVS 21:</p> <p>Età di riferimento AVS</p> <p>Con la riforma «AVS21», entrata in vigore il 1.1.2024, l'età pensionabile ordinaria è ora nota come età di riferimento ed è pari a 65 anni sia per gli uomini che per le donne. Poiché l'aspettativa di vita media è aumentata notevolmente negli ultimi decenni, la questione dell'opportunità di innalzare ulteriormente l'età di riferimento continuerà a essere discussa in futuro.</p> <p>L'AVS/AI è finanziata in base al sistema di ripartizione. Ciò significa che i contributi versati nel corso di un anno vengono impiegati per finanziare le prestazioni di rendita dei beneficiari attuali.</p>

Paragrafo	La borsa
Tutti i capitoli	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Divise e metalli preziosi
Tutti i capitoli	Non sono note correzioni.

Paragrafo	Investment banking																						
Capitoli 1 - 3	Non sono note correzioni.																						
4.1.3 Come avviene un aumento de capitale proprio?	<p>Correzione: Una società ha sei mesi di tempo dalla delibera dell'assemblea generale per effettuare un aumento di capitale ordinario:</p> <p>Abb. 4-4 Le fasi procedurali di un aumento ordinario del capitale</p> <table border="1"> <tr> <td>1. Delibera</td> <td>Il consiglio di amministrazione propone di aumentare il capitale azionario. Nell'assemblea generale gli azionisti decidono di accettare la proposta e incaricano il consiglio di amministrazione di effettuare tale aumento. L'impresa ha sei mesi di tempo per completare l'operazione.</td> </tr> <tr> <td>2. Verifica della richiesta e costituzione del sindacato</td> <td>Verifica della banca e, se del caso, costituzione di un sindacato e distribuzione delle quote.</td> </tr> <tr> <td>3. Definizione del prezzo di collocamento</td> <td>L'impresa decide il prezzo di collocamento.</td> </tr> <tr> <td>4. Contratto di emissione</td> <td>L'emittente e la banca capofila stipulano un contratto di emissione.</td> </tr> <tr> <td>5. Prospetto di emissione e sottoscrizione</td> <td>Prospetto di emissione. La banca o l'emittente pubblicano il prospetto e, per i clienti privati, il foglio informativo di base. Sottoscrizione. Ai vecchi azionisti spettano di norma i diritti d'opzione (cfr. cap. 4.1.4, pag. 39).</td> </tr> <tr> <td>6. Inizio delle contrattazioni</td> <td>I vecchi azionisti possono esercitare i propri diritti d'opzione, venderli in borsa o acquistarne altri. I nuovi azionisti possono comprare i diritti d'opzione in borsa.</td> </tr> <tr> <td>7. Assegnazione</td> <td>Le nuove azioni vengono assegnate ai titolari dei diritti d'opzione.</td> </tr> <tr> <td>8. Liberazione</td> <td>Gli investitori devono liberare le azioni: all'atto del pagamento i titoli vengono consegnati o contabilizzati su un deposito titoli presso la banca.</td> </tr> <tr> <td>9. Conteggio</td> <td>L'impresa riceve dalla propria banca il conteggio finale dell'emissione.</td> </tr> <tr> <td>10. Ammissione in borsa</td> <td>Poiché le azioni sono già quotate, l'autorizzazione della SIX – Borsa svizzera è già disponibile. Le nuove azioni sono quindi ammesse, così come quelle già esistenti, alle contrattazioni in borsa.</td> </tr> <tr> <td>11. Modifiche statutarie e iscrizione nel registro di commercio</td> <td>Le SA sono tenute a indicare negli statuti il capitale azionario, il valore nominale e la distribuzione delle azioni. Per questo dopo ogni variazione del capitale si apporta anche una modifica agli statuti. L'aumento di capitale si considera concluso con l'iscrizione nel registro di commercio e la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.</td> </tr> </table>	1. Delibera	Il consiglio di amministrazione propone di aumentare il capitale azionario. Nell' assemblea generale gli azionisti decidono di accettare la proposta e incaricano il consiglio di amministrazione di effettuare tale aumento. L'impresa ha sei mesi di tempo per completare l'operazione.	2. Verifica della richiesta e costituzione del sindacato	Verifica della banca e, se del caso, costituzione di un sindacato e distribuzione delle quote.	3. Definizione del prezzo di collocamento	L'impresa decide il prezzo di collocamento .	4. Contratto di emissione	L'emittente e la banca capofila stipulano un contratto di emissione .	5. Prospetto di emissione e sottoscrizione	Prospetto di emissione. La banca o l'emittente pubblicano il prospetto e, per i clienti privati, il foglio informativo di base. Sottoscrizione. Ai vecchi azionisti spettano di norma i diritti d'opzione (cfr. cap. 4.1.4, pag. 39).	6. Inizio delle contrattazioni	I vecchi azionisti possono esercitare i propri diritti d'opzione , venderli in borsa o acquistarne altri. I nuovi azionisti possono comprare i diritti d'opzione in borsa.	7. Assegnazione	Le nuove azioni vengono assegnate ai titolari dei diritti d'opzione.	8. Liberazione	Gli investitori devono liberare le azioni: all'atto del pagamento i titoli vengono consegnati o contabilizzati su un deposito titoli presso la banca.	9. Conteggio	L'impresa riceve dalla propria banca il conteggio finale dell'emissione.	10. Ammissione in borsa	Poiché le azioni sono già quotate, l'autorizzazione della SIX – Borsa svizzera è già disponibile. Le nuove azioni sono quindi ammesse, così come quelle già esistenti, alle contrattazioni in borsa.	11. Modifiche statutarie e iscrizione nel registro di commercio	Le SA sono tenute a indicare negli statuti il capitale azionario, il valore nominale e la distribuzione delle azioni. Per questo dopo ogni variazione del capitale si apporta anche una modifica agli statuti . L'aumento di capitale si considera concluso con l' iscrizione nel registro di commercio e la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio .
1. Delibera	Il consiglio di amministrazione propone di aumentare il capitale azionario. Nell' assemblea generale gli azionisti decidono di accettare la proposta e incaricano il consiglio di amministrazione di effettuare tale aumento. L'impresa ha sei mesi di tempo per completare l'operazione.																						
2. Verifica della richiesta e costituzione del sindacato	Verifica della banca e, se del caso, costituzione di un sindacato e distribuzione delle quote.																						
3. Definizione del prezzo di collocamento	L'impresa decide il prezzo di collocamento .																						
4. Contratto di emissione	L'emittente e la banca capofila stipulano un contratto di emissione .																						
5. Prospetto di emissione e sottoscrizione	Prospetto di emissione. La banca o l'emittente pubblicano il prospetto e, per i clienti privati, il foglio informativo di base. Sottoscrizione. Ai vecchi azionisti spettano di norma i diritti d'opzione (cfr. cap. 4.1.4, pag. 39).																						
6. Inizio delle contrattazioni	I vecchi azionisti possono esercitare i propri diritti d'opzione , venderli in borsa o acquistarne altri. I nuovi azionisti possono comprare i diritti d'opzione in borsa.																						
7. Assegnazione	Le nuove azioni vengono assegnate ai titolari dei diritti d'opzione.																						
8. Liberazione	Gli investitori devono liberare le azioni: all'atto del pagamento i titoli vengono consegnati o contabilizzati su un deposito titoli presso la banca.																						
9. Conteggio	L'impresa riceve dalla propria banca il conteggio finale dell'emissione.																						
10. Ammissione in borsa	Poiché le azioni sono già quotate, l'autorizzazione della SIX – Borsa svizzera è già disponibile. Le nuove azioni sono quindi ammesse, così come quelle già esistenti, alle contrattazioni in borsa.																						
11. Modifiche statutarie e iscrizione nel registro di commercio	Le SA sono tenute a indicare negli statuti il capitale azionario, il valore nominale e la distribuzione delle azioni. Per questo dopo ogni variazione del capitale si apporta anche una modifica agli statuti . L'aumento di capitale si considera concluso con l' iscrizione nel registro di commercio e la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio .																						
Capitolo 5	Non sono note correzioni.																						